



fondazione **alinari**
per la fotografia

Regolamento delle procedure di acquisizione della Fondazione Alinari per la Fotografia

—

1. Premessa

FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia (d'ora in avanti anche solo "FAF") è una fondazione di partecipazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, istituita dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 59, comma 2, della L.R. 65/2019 per la gestione del patrimonio Alinari.

A norma dell'art. 1 dello Statuto, la FAF opera, con particolare riferimento all'acquisizione di beni e servizi, secondo procedure di evidenza pubblica.

Il presente Regolamento, ispirandosi alle norme ed ai principi di cui al D.Lgs. 50/16 e s.m.i., individua le procedure di evidenza pubblica che FAF utilizza per l'acquisizione di beni, servizi e lavori da parte di qualsivoglia operatore economico.

2. Principi generali

Il Direttore, in base alle esigenze aziendali, definisce entro il mese di novembre di ciascun anno e, all'occorrenza, in corso d'esercizio, il budget per le acquisizioni di beni, servizi e lavori per l'esercizio successivo, suddiviso per categorie di costo. Il budget è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel rispetto del budget annuale, l'acquisizione dei beni, servizi e lavori avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, tempestività, correttezza, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, concorrenza e all'occorrenza, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Il principio di rotazione è rispettato quando ne ricorrono le condizioni.

3. Soglie di riferimento

Le procedure di acquisizione variano in funzione dell'importo dell'affidamento, calcolato sull'importo totale al netto dell'IVA e di eventuali contributi previdenziali, con riferimento alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/16.

Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara o di eventuali premi riconosciuti all'operatore economico.

Un affidamento non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino.

4. Procedura per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/16, si utilizza la procedura aperta, in conformità alla normativa vigente.

5. Procedure per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/16, si procede a norma dell'art. 36 del D.Lgs. 50/16:

- a. per affidamenti di forniture, lavori o servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto preferibilmente previa consultazione di due o più operatori economici. Non si procede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento;
- b. per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque tra gli operatori economici presenti nell'Albo Fornitori o individuati tramite indagine di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- c. per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/16, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite il proprio Albo Fornitori. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d. per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite il proprio Albo Fornitori. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- e. per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 50/16.

Sono fatte salve le modifiche temporanee degli importi sopra previsti, disposte dalla legislazione dell'emergenza sanitaria per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, per il relativo periodo di applicazione.

6. Requisiti degli operatori economici

Fatti salvi tutti gli eventuali requisiti (in particolare, di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) che FAF decida di richiedere nell'ambito delle singole procedure per la selezione, ciascun operatore economico dovrà essere regolarmente iscritto all'Albo Fornitori e rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 47 ss del DPR 445/2000, con la quale attesti che non sussiste a proprio carico alcuna delle cause di esclusione dalla procedura di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

Il sopraggiungere anche di uno solo dei motivi di esclusione di cui al capoverso precedente costituirà causa sopravvenuta di esclusione dell'operatore dalla procedura di acquisizione e/o causa di risoluzione di diritto del contratto concluso con l'operatore economico.

7. Individuazione diretta dell'operatore economico

In caso di procedura in affidamento diretto, l'operatore economico cui trasmettere la richiesta di offerta verrà individuato tra gli operatori regolarmente iscritti all'Albo Fornitori di FAF per categoria merceologica o settore di attività o di servizio di interesse, che presenti i requisiti di idoneità all'incarico con riferimento all'oggetto, al luogo di esecuzione, alla durata del contratto e all'importo presunto del contratto.

A tale operatore verrà inoltrata via pec specifica richiesta di offerta che potrà essere oggetto di negoziazione diretta, anche senza la richiesta di ulteriori preventivi ad altri operatori economici, se l'offerta sarà ritenuta congrua rispetto ai valori correnti di mercato.

In caso di affidamento, il contratto potrà essere concluso anche nella forma della proposta emessa dall'operatore economico ed accettata da FAF, salva in ogni caso la preventiva verifica della regolare iscrizione all'Albo Fornitori e del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6.

8. Individuazione di più operatori economici cui inviare richiesta di preventivo

In riferimento alle procedure per le quali è stata prevista la necessità di richiedere più preventivi a più operatori economici, il numero minimo di preventivi da richiedere è subordinato alla presenza effettiva all'Albo Fornitori o sul mercato di un tale numero di soggetti idonei. La selezione degli operatori economici ai quali richiedere il preventivo potrà avvenire, indifferentemente, con una o più delle seguenti modalità:

- i. sulla base dell'Albo Fornitori;
- ii. sulla base di un'indagine di mercato avviata tramite pubblicazione sul sito internet della FAF, sezione bandi e gare, di un invito a manifestare entro un congruo termine l'interesse a partecipare alla procedura. La lettera di invito conterrà gli elementi essenziali dell'affidamento (oggetto, durata, termine e luogo di consegna dei beni, durata e luogo dell'esecuzione dei lavori o servizi, importo presunto, altre modalità di esecuzione dell'affidamento), nonché, i requisiti di partecipazione alla procedura e i criteri di valutazione e aggiudicazione delle offerte.

Sia la lettera di invito che la successiva proposta sono recapitate a mezzo PEC.

9. Procedure aperte di selezione

Nel caso in cui FAF decida di ricorrere a tali procedure, l'avviso per la partecipazione alla procedura di affidamento verrà pubblicato direttamente sul sito della FAF, Sezione bandi e gare, corredato dal disciplinare di gara, contenente indicazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, oltre a requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/16, necessari per partecipare alla selezione e dal capitolato speciale, contenente le condizioni di fornitura e/o di appalto e/o di concessione.

Nelle lettere di invito e negli avvisi di selezione dovrà essere precisato che le proposte avanzate dagli operatori economici saranno irrevocabili ex art. 1329 cod. civ. e in alcun modo vincolanti per FAF.

10. Efficacia vincolante delle procedure

L'avvio di una qualsiasi delle procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori previste nel presente Regolamento non vincola FAF all'aggiudicazione né, ad aggiudicazione avvenuta, alla stipula del contratto e/o all'accettazione della proposta contrattuale e/o dell'offerta pervenuta, ben potendo FAF a sua piena discrezione decidere di non proseguire con l'acquisizione e/o l'affidamento.

È possibile derogare alle suddette procedure per ragioni d'urgenza e nei casi previsti dalla normativa di riferimento in materia di contratti pubblici.

11. Commissione di valutazione

Salvo che per il caso di affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici, la valutazione delle proposte e/o delle offerte pervenute è rimessa ad una Commissione di Valutazione nominata dal Direttore di FAF dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle stesse.

La Commissione è composta di tre membri, interni o esterni, di cui uno con funzioni di Presidente.

La Commissione è coadiuvata da un Segretario verbalizzante senza diritto di voto.

L'ufficio di componente della Commissione di Valutazione è svolto a titolo gratuito.

Non possono far parte della Commissione i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Revisore Unico e i dipendenti della FAF che ricoprono cariche politiche ovvero che siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed OO.SS. o dalle Associazioni Professionali nonché componenti degli organi politici della Regione Toscana.

I membri della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio.

Ciascun membro della Commissione, all'atto dell'accettazione della nomina, deve dichiarare di non avere rapporti di parentela, affinità o comunque di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o conflitto di interessi con nessuno degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura. Qualora dovesse ricorrere tale impedimento, il Direttore procederà alla nomina di un nuovo membro in sostituzione.

12. Attività della commissione

Nei casi di cui al punto precedente, spetta alla Commissione verificare:

- i. la ricevibilità della domanda di partecipazione e/o della proposta e/o offerta, avuto riguardo alla tempestività della presentazione rispetto al termine di scadenza;
- ii. l'ammissibilità formale della stessa, avuto riguardo alla completezza e alla sottoscrizione degli atti e dei documenti richiesti;
- iii. il possesso da parte degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura dei requisiti richiesti. Nei casi dubbi prevale l'interpretazione più favorevole all'ammissione alla procedura.

Spetta alla Commissione stabilire i criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio, in conformità agli avvisi e inviti di gara.

Le attività e le decisioni della Commissione sono debitamente verbalizzate ed accessibili in conformità alle disposizioni di cui alla L. 241/90.

Gli esiti delle procedure sono pubblicati sul sito istituzionale di FAF nella Sezione, bandi e gare.

13. Albo Fornitori

Per l'acquisizione di beni, servizi e lavori FAF ha istituito un Albo Fornitori cui qualsiasi operatore economico, in possesso dei requisiti all'uopo richiesti per classe o categoria merceologica o di servizio, può domandare di essere iscritto, in qualsiasi momento, compilando la domanda di iscrizione presente nel sito istituzionale di FAF nella Sezione, Albo Fornitori.

L'Albo Fornitori costituisce l'elenco degli operatori economici cui FAF può rivolgersi, in alternativa alle indagini di mercato, per la richiesta di proposte e/o offerte.

Fatta salva la possibilità che, esperita indagine di mercato, FAF inviti a presentare un'offerta anche operatori non (ancora) iscritti all'Albo Fornitori, l'affidamento di servizi, forniture e/o lavori sarà in ogni caso subordinato alla preventiva regolare iscrizione all'Albo Fornitori.

14. Requisiti per l'iscrizione all'Albo Fornitori

Possono iscriversi all'Albo Fornitori tutti gli operatori economici in possesso delle autorizzazioni di legge o dell'idoneità allo svolgimento dell'attività (ad esempio, iscrizione alla CCIAA per categoria ATECO di interesse, iscrizione agli Albi Professionali) e dei requisiti tecnico-organizzativi o economico-finanziari (ad esempio, certificazione UNI EN ISO di interesse, qualificazione SOA, attestazioni di conformità rilasciate da organismi paritetici, ecc.) richiesti per categoria, che non incorrono in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16.

Le categorie merceologiche o di servizio di interesse, i requisiti richiesti per la relativa iscrizione, le istruzioni e la modulistica per la domanda sono disponibili sul sito di FAF nella Sezione Albo Fornitori.

L'iscrizione all'Albo Fornitori è requisito necessario (ma non sufficiente) per l'affidamento da parte di FAF di servizi, forniture o lavori.

L'iscrizione nell'Albo Fornitori non garantisce l'affidamento con la conseguenza che gli operatori economici iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione, non sia dato corso ad acquisizioni o a richieste di offerta per la/le categoria/e merceologica/che o di servizio rispetto alle quali essi risultino iscritti.

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti per tutto il periodo di effettiva iscrizione all'Albo: la perdita di uno dei requisiti richiesti determinerà la decadenza dall'iscrizione, con obbligo dell'operatore economico di comunicare tempestivamente tale circostanza all'indirizzo pec di FAF o, in assenza di quest'ultima, determinerà la cancellazione definitiva dell'operatore economico dall'Albo Fornitori.

15. Aggiornamento Albo Fornitori

Gli iscritti all'Albo Fornitori sono tenuti ad aggiornare i propri dati con cadenza almeno annuale.

16. Cancellazione dall'Albo Fornitori

FAF si riserva il diritto insindacabile di disporre la cancellazione dall'Albo Fornitori dell'operatore economico al ricorrere di almeno una di tali circostanze:

- i. cessazione dell'attività dell'operatore o sottoposizione ad alcuno dei provvedimenti della crisi d'impresa che impediscano lo svolgimento in continuità dell'attività;
- ii. presentazione di falsa dichiarazione o omissione di informazioni;
- iii. perdita dei requisiti dichiarati;
- iv. insorgenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/16;
- v. inadempimento per colpa grave o dolo o gravi irregolarità nell'esecuzione dell'affidamento, debitamente contestati e/o accertati anche in assenza di sentenza passata in giudicato.

Il provvedimento motivato di cancellazione è comunicato via pec all'operatore economico.

17. Individuazione degli operatori economici iscritti all'albo fornitori

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle singole procedure è rimessa alla piena discrezionalità della FAF, nel rispetto dei principi di cui al punto 1 del presente Regolamento.

18. Esclusioni dalle procedure

Il presente Regolamento non si applica alle acquisizioni e/o agli affidamenti aventi ad oggetto:

- i. acquisto o locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- ii. acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
- iii. servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- iv. servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
- v. rapporti di lavoro, servizi di collocamento e reperimento di personale;
- vi. servizi di ricerca e sviluppo;
- vii. servizi bancari e finanziari;
- viii. servizi alberghieri e di ristorazione
- ix. servizi legali e notarili;
- x. servizi relativi all'istruzione, anche professionale;
- xi. diritti di autore o diritti esclusivi dell'operatore;
- xii. altri incarichi fiduciari.

Il presente Regolamento non trova altresì applicazione per acquisizioni di beni, servizi e/o forniture che comportino un impegno di spesa inferiore ad euro 1.000,00 che potranno essere eseguite liberamente.

19. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet istituzionale della FAF.

Esso annulla e sostituisce qualsiasi precedente documento e/o atto che disciplina le acquisizioni dell'ente.

Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento verranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet della FAF.